



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO II – AFFARI GENERALI E PERSONALE

Nr. 555/II-PERS/ 9822 13.A. 1/20 - PERIFER Roma,

7 LUG 2022

OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, in data 28 giugno 2022, di determinazione dell'assetto ordinativo, dei compiti, delle linee di dipendenza e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato ai sensi degli articoli 3-bis, comma 4, 4, comma 4, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208

- F.P. C.G.I.L.
- C.I.S.L. F.P.
- U.I.L. P.A.
- CONFINTESA F.P.
- CONFSAL UNSA
- FLP
- U.S.B. P.I. LORO SEDI

- R.S.U. DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA LORO SEDI

E p.c.

- AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV - Relazioni sindacali SEDE

Per opportuna conoscenza, si trasmette il testo del provvedimento di cui all'oggetto, adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed inviato agli organi di controllo per le procedure di registrazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

M. Iodice





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, secondo cui la costituzione e l'ordinamento, incluse le dotazioni di personale e di mezzi, degli uffici, centri e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con funzioni finali e con funzioni strumentali e di supporto, di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, sono determinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'*“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”* e, in particolare, la Tabella A, concernente, tra l'altro, i livelli, a decorrere dal 1° gennaio 2027, delle dotazioni organiche della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e degli altri ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'*“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”* e, in particolare, la Tabella A, concernente, tra l'altro, i livelli, a decorrere dal 1° gennaio 2027, delle dotazioni organiche della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato e degli altri ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante l'*“Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”* e, in particolare, la Tabella A che stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica delle carriere dei Medici e dei Medici veterinari della Polizia di Stato;
- VISTO l'articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che istituisce l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, rimettendo la determinazione delle articolazioni interne e delle relative competenze



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ad un decreto del Ministro dell'interno;

- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che reca le disposizioni transitorie relative all'attuazione della revisione delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato, disciplinata dal medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017;
- VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7, e lettera fff), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo cui le modalità per il raggiungimento dei livelli delle dotazioni organiche previste, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per la carriera dei Funzionari e per il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché per alcuni ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, sono determinate con distinti decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO altresì, l'articolo 2, comma 1, lettera e), del ripetuto decreto legislativo n. 95 del 2017, che disciplina il mantenimento della sede per gli Assistenti capo e per i Sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei Sovrintendenti e al ruolo degli Ispettori;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 37-bis, che ha modificato le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335 e n. 337 del 1982;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante *“Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTI i vigenti decreti, con i quali, è stata definita, nel tempo, l’organizzazione dei predetti uffici e reparti periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante: *“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 6 febbraio 2020, che stabilisce, in attuazione dell’articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981, il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e degli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 20 maggio 2021, con il quale è stato adottato il piano programmatico pluriennale di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7, del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 14 aprile 2022, di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

individuazione dei posti di funzione assegnati, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei Funzionari tecnici, dei Medici e dei Medici veterinari della Polizia di Stato, tenuto conto dei livelli delle dotazioni organiche stabilite a decorrere dal 1° gennaio 2027;

RITENUTA

la necessità di procedere all'aggiornamento dell'organizzazione degli uffici, reparti, istituti, centri e delle altre strutture periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, al fine di innalzare i livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte dalle predette articolazioni periferiche, tenuto conto anche delle nuove dotazioni organiche da realizzare entro il 1° gennaio 2027;

SENTITE

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, le Autorità provinciali di pubblica sicurezza in merito all'organizzazione e alle dotazioni organiche degli uffici territoriali con funzioni finali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

INFORMATE

le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno,

DECRETA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il presente decreto stabilisce, altresì, le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027, individuando le modalità attraverso le quali vengono realizzate, secondo criteri di gradualità, le riduzioni, eventualmente necessarie, delle vigenti dotazioni organiche dei medesimi uffici e reparti periferici.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- “legge n. 121 del 1981”, la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*”;
 - “decreto legislativo n. 271 del 1989”, il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: “*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*”;
 - “decreto legislativo n. 177 del 2016”, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
 - “decreto legislativo n. 95 del 2017”, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
 - “T.U.L.P.S.”, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - “D.P.R. n. 737 del 1981”, il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante: “*Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*”;
 - “D.P.R. n. 782 del 1985”, il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante: “*Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*”;
 - “D.P.R. n. 208 del 2001”, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: “*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78*”;
 - “D.M. 6 febbraio 2020”, il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articolano le Direzioni centrali e gli altri Uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:
- a) "A.P.R.", gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto;
 - b) "C.A.A.", il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, con sede a Moena (TN);
 - c) "C.A.I.P.", il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato, con sede ad Abbasanta (NU);
 - d) "C.A.P.S.", il Centro Addestramento della Polizia di Stato, con sede a Cesena;
 - e) "C.A.S.V.", il Centro Addestramento e Standardizzazione Volo della Polizia di Stato, con sede a Pomezia (RM), presso l'aeroporto di Pratica di Mare;
 - f) "C.E.D.", il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con sede a Roma;
 - g) "C.E.N.", il Centro Elettronico Nazionale, con sede a Napoli;
 - h) "Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili", il Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della Polizia di Stato, con sede a Ladispoli (RM);
 - i) "Centri Nazionali Fiamme Oro", i Centri Nazionali delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 12 gennaio 2017;
 - l) "C.F.T.O.P.", il Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico, con sede a Nettuno (RM), presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato;
 - m) "C.I.C.O.", il Centro Informatico per la Continuità Operativa, con sede a Bari;
 - n) "C.I.D.", il Centro Informatico Direzionale, con sede a Roma;
 - o) "C.N.A.I.", il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, con sede a Roma;
 - p) "C.N.A.I.P.I.C.", il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, con sede a Roma;
 - q) "C.N.E.S.", il Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato, con sede a La Spezia;
 - r) "C.N.S.P.T.", il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro, con sede a Nettuno (RM), presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato;
 - s) "Commissariati distaccati", i Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;
 - t) "Commissariati sezionali", i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza;
 - u) "C.O.P.S.", i Centri Operativi di Polizia stradale;
 - v) "Dipartimento", il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - z) "Distretti", i Distretti di pubblica sicurezza;
 - aa) "DIGOS", l'Ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza;
 - bb) "I.P.I.", l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato, con sede a Nettuno (RM);
 - cc) "Ispettorato scuole", l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge 31 marzo 2000, n. 78, con sede a Roma;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- dd) "Istituto per Sovrintendenti", l'Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato, con sede a Spoleto (PG);
- ee) "N.O.C.S.", il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- ff) "Nuclei artificieri", i Nuclei artificieri della Polizia di Stato;
- gg) "Nuclei sommozzatori", i Nuclei sommozzatori della Polizia di Stato;
- hh) "Polizia di frontiera", la Specialità della Polizia di frontiera della Polizia di Stato;
- ii) "Polizia ferroviaria", la Specialità della Polizia ferroviaria della Polizia di Stato;
- ll) "Polizia postale", la Specialità della Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato;
- mm) "Polizia stradale", la Specialità della Polizia stradale della Polizia di Stato;
- nn) "Questure di sedi di particolare rilevanza", le Questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate, nonché le altre Questure dei capoluoghi di provincia o di regione, individuate nelle Tabelle A e B, di cui all'art. 3-*bis* del D.P.R. n. 208 del 2001;
- oo) "Reparti Mobili", i Reparti mobili della Polizia di Stato;
- pp) "Reparti Prevenzione Crimine", i Reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato;
- qq) "Reparti Volo", i Reparti Volo della Polizia di Stato;
- rr) "Scuole della Polizia di Stato", gli istituti, le scuole e i centri di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato, ad esclusione delle Scuole previste dagli articoli 22 e 58 della legge n. 121 del 1981;
- ss) "S.I.I.", il Sistema Informativo Interforze;
- tt) "S.I.S.C.O.", le Sezioni Investigative periferiche dipendenti dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Anticrimine della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 208 del 2001;
- uu) "Specialità", le articolazioni periferiche della Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, nonché della Polizia di frontiera;
- vv) "Squadre a cavallo", le Squadre a cavallo della Polizia di Stato;
- zz) "Squadre acque interne", le Squadre acque interne della Polizia di Stato;
- aaa) "Squadre cinofili", le Squadre dei cinofili della Polizia di Stato;
- bbb) "Squadre tiratori scelti", le Squadre dei tiratori scelti della Polizia di Stato;
- ccc) "Uffici periferici delle Specialità", gli Uffici della Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, nonché della Polizia di frontiera, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 208 del 2001;
- ddd) "U.O.P.I.", le Unità Operative di Pronto Intervento;
- eee) "U.P.G.S.P.", l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza;
- fff) "V.E.C.A.", il settore vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUESTURE E DEGLI UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA DA ESSE DIPENDENTI

Capo I Organizzazione interna e livelli di preposizione dirigenziale delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza

Art. 3 *(Criteri ordinativi e livelli di preposizione delle Questure)*

1. Le disposizioni del Capo I e del Capo II del presente Titolo definiscono l'organizzazione e le dotazioni organiche delle Questure, nonché i relativi livelli di preposizione, compresi quelli concernenti le articolazioni interne, sulla base di criteri che tengono conto delle specifiche esigenze operative e funzionali, rilevanti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, esistenti nel territorio delle province di rispettiva competenza.
2. In attuazione di tali criteri, le disposizioni del Capo II del presente Titolo prevedono un ordinamento differenziato per le Questure di sedi di particolare rilevanza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4 per le Questure di sedi di particolare rilevanza, alle Questure sono preposti, con le funzioni di Questore, Dirigenti superiori della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e sono assegnati Primi dirigenti della predetta carriera con funzioni di Vicario del Questore.
4. Alle Questure di sedi di particolare rilevanza sono preposti Dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Art. 4 *(Competenze riservate al Questore)*

1. Il Questore, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro dell'interno e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché di quelle emanate dal Prefetto nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 13 della legge n. 121 del 1981, esercita le attribuzioni proprie dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 14 della predetta legge n. 121 del 1981 e le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle vigenti disposizioni. Il Questore esercita, altresì, ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge n. 121 del 1981, le attribuzioni proprie dell'Autorità locale di pubblica sicurezza nel comune capoluogo.
2. Il Questore assicura l'unità di indirizzo, l'efficienza e il buon andamento degli uffici della Questura e di quelli da essa dipendenti, adottando a tal fine, le direttive e le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

misure necessarie, anche sotto il profilo organizzativo e logistico, ad innalzare i livelli di efficacia delle attività istituzionali della Polizia di Stato in ambito provinciale.

3. Allo scopo di far fronte a specifiche esigenze connesse alla prevenzione generale e alla repressione dei reati, nonché all'espletamento degli altri compiti istituzionali della Polizia di Stato, il Questore, con propria ordinanza, può istituire presso ospedali o altri contesti del territorio urbano del Comune capoluogo o del Comune sede del Commissariato distaccato, secondo la rispettiva dipendenza, sezioni distaccate nell'ambito degli uffici di prima articolazione interna delle Questure o nell'ambito dei Distretti e dei Commissariati sezionali o distaccati, composte esclusivamente da personale dei ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Le predette sezioni distaccate sono costituite nei limiti delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi della Questura, del Distretto, del Commissariato sezionale o del Commissariato distaccato, a seconda che esse siano attivate, rispettivamente, nel Comune capoluogo o nel Comune sede del Commissariato distaccato. Il Questore, inoltre, con propria ordinanza adottata in relazione a motivate esigenze di carattere temporaneo, può accorpere due o più delle sezioni in cui sono organizzati gli uffici di prima articolazione interna, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del presente Titolo.
4. Nell'ambito delle attribuzioni previste dalle normative e dalle direttive vigenti, il Questore, anche in qualità di rappresentante di vertice della Polizia di Stato nella provincia, può convocare riunioni di coordinamento con i dirigenti delle articolazioni periferiche della Polizia di Stato istituite nella provincia, ivi comprese quelle delle Specialità, allo scopo di garantire l'indispensabile uniformità d'azione e l'armonizzazione della comunicazione istituzionale. Di tali riunioni informa, altresì, i dirigenti delle articolazioni periferiche della Polizia di Stato con competenza interprovinciale, regionale ed interregionale, ai fini del loro eventuale intervento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 121 del 1981, il Questore, nell'ambito dei compiti di cui ai commi precedenti, tiene costantemente informato il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza su quanto abbia attinenza con l'ordine pubblico e con la sicurezza pubblica, anche sulla base dei contributi informativi provenienti dalle altre articolazioni della Polizia di Stato istituite nella provincia, dai comandi e dai reparti delle altre Forze di polizia.
6. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno e dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Questore adotta le misure più idonee atte ad assicurare il necessario interscambio informativo tra gli uffici dipendenti, nei limiti consentiti dal segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, nonché dagli altri vincoli di riservatezza o di segretezza imposti dall'ordinamento.
7. Il Questore, in relazione alle attribuzioni previste dal D.P.R. n. 737 del 1981, riferisce periodicamente al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in materia disciplinare per tutto il personale della Polizia di Stato che presta servizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nella provincia, avvalendosi degli elementi conoscitivi che gli provengono dai dirigenti degli uffici di appartenenza.

Art. 5

(Competenze riservate al Vicario del Questore)

1. Il Vicario del Questore, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, assume le funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 208 del 2001, il Vicario del Questore, oltre agli altri compiti demandati dalle disposizioni vigenti, sovrintende agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e allo svolgimento delle attività di supporto, secondo le direttive del Questore, al quale riferisce periodicamente sull'andamento dei predetti uffici.
3. Al fine di garantire l'efficiente funzionamento degli uffici di prima articolazione interna delle Questure, dei Distretti, dei Commissariati distaccati e sezionali e dei Posti di polizia, il Vicario del Questore provvede, con cadenza almeno semestrale, alla verifica dell'andamento e della produttività, nonché della gestione delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi assegnate a ciascuna delle predette strutture e assicura le attività di controllo interno.
4. Fermi restando gli ulteriori compiti stabiliti dalla normativa vigente, al Vicario del Questore può essere delegata la sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività e lo svolgimento di eventuali incarichi da parte del Questore.

Art. 6

(Articolazione interna delle Questure)

1. Le Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza sono ordinate in:
 - a) Ufficio di Gabinetto;
 - b) Ufficio Polizia Anticrimine;
 - c) Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza;
 - d) Squadra mobile;
 - e) DIGOS;
 - f) U.P.G.S.P.;
 - g) Ufficio Immigrazione;
 - h) Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto;
 - i) Ufficio amministrativo-contabile;
 - l) Ufficio sanitario provinciale.

Art. 7

(Articolazione interna delle Questure di sedi di particolare rilevanza)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Questure di sedi di particolare rilevanza sono ordinate in:
 - a) Ufficio di Gabinetto;
 - b) Ufficio Polizia Anticrimine;
 - c) Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza;
 - d) Squadra mobile;
 - e) DIGOS;
 - f) U.P.G.S.P.;
 - g) Ufficio Immigrazione;
 - h) Ufficio per la gestione delle risorse umane;
 - i) Ufficio Tecnico-Logistico provinciale;
 - l) Ufficio amministrativo-contabile;
 - m) Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio;
 - n) Ufficio sanitario provinciale.
2. In considerazione della particolare complessità organizzativa e delle dotazioni organiche e di mezzi assegnate, per la Questura di Roma è stabilito un assetto ordinativo differenziato, di cui alla Tabella 1, allegata al presente decreto.
3. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore di Roma, con propria ordinanza, può accorpore due o più delle sezioni in cui sono organizzati gli uffici di prima articolazione interna, ad eccezione della Squadra mobile, della DIGOS, dell'U.P.G.S.P., dell'Ufficio Immigrazione e dell'Ufficio sanitario provinciale.

Capo II

Funzioni e organizzazione degli uffici di prima articolazione interna delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza

Art. 8

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio di Gabinetto svolge compiti di diretto supporto e collaborazione con il Questore per le attività finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, garantendo anche gli apporti conoscitivi necessari alla partecipazione alle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed alle altre riunioni di coordinamento convocate dal Prefetto, nonché alla formulazione del parere che il Questore esprime in materia di rinforzi di personale e di mezzi, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 782 del 1985. L'Ufficio di Gabinetto fornisce, inoltre, i contributi, anche a carattere informativo, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico-operativo nell'ambito dei tavoli tecnici e degli altri consessi affidati alla direzione del Questore dalle vigenti direttive. A tal fine, l'Ufficio di Gabinetto provvede a:
 - a) ricevere, analizzare e fornire le informazioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica nella provincia, mantenendo i contatti con gli Uffici periferici delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Specialità, con gli uffici e i comandi delle altre Forze di Polizia e delle Polizie locali, nonché con gli uffici delle altre amministrazioni ed enti interessati;
- b) curare la pianificazione, l'organizzazione e l'attuazione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, anche alla luce delle verifiche e delle misure disposte o adottate per la salvaguardia della pubblica incolumità da parte delle Autorità e degli organi competenti;
 - c) assicurare la gestione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in stretto raccordo con il Centro Operativo Telecomunicazioni istituito nell'ambito dell'U.P.G.S.P., garantendone l'eventuale modifica e adattamento alla luce dell'evoluzione del quadro informativo;
 - d) curare l'attuazione delle direttive impartite dal Questore, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 121 del 1981, per il coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia e degli uffici della Polizia di Stato;
 - e) assicurare il necessario supporto al Questore per l'adempimento degli obblighi informativi in favore del Prefetto, previsti dall'articolo 13, secondo comma, della legge n. 121 del 1981;
 - f) comunicare le informazioni di maggiore rilievo o comunque riguardanti situazioni connotate da livelli di urgenza, alla Segreteria del Dipartimento;
 - g) assicurare il raccordo dei flussi informativi e delle esigenze degli uffici della Questura, degli uffici di pubblica sicurezza da essa dipendenti, nonché degli Uffici periferici delle Specialità, per il conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
 - h) definire, sulla base delle direttive impartite dal Questore, le linee di intervento per le attività di prevenzione generale e soccorso pubblico e di polizia di prossimità;
 - i) definire le priorità di azione al fine di soddisfare le esigenze organizzative, gestionali e tecnico-logistiche degli uffici;
 - l) curare la predisposizione dell'ordinanza di servizio del Questore ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 782 del 1985 e gestire, altresì, sulla base della predetta ordinanza, l'impiego del personale destinato allo svolgimento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, garantendone la corretta informazione in merito alle attività da svolgere;
 - m) curare, anche attraverso le necessarie attività istruttorie e di approfondimento informativo, la predisposizione dei contributi per la risposta ad atti di sindacato parlamentare, relazionandosi a tal fine con i competenti Uffici del Dipartimento;
 - n) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, assicurando anche che essi si sviluppino secondo linee uniformi negli uffici della Polizia di Stato presenti nella provincia;
 - o) gestire l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - p) curare, a livello provinciale, i rapporti con gli organi di informazione e le altre relazioni esterne;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- q) curare la pianificazione e la gestione dei servizi di protezione e di vigilanza per la tutela dei soggetti esposti a pericoli o minacce, attuali o potenziali, nella persona propria e dei propri familiari, fatte salve le competenze dell'ufficio scorte, ove istituito;
 - r) conservare e gestire la documentazione relativa ai collaboratori e ai testimoni di giustizia, curando, altresì, la pianificazione dei servizi di vigilanza e tutela correlati all'esposizione al rischio;
 - s) gestire l'organo periferico di sicurezza ed elaborare i piani e le ordinanze discendenti dalle pianificazioni di emergenza;
 - t) curare gli adempimenti inerenti alla certificazione di qualità degli uffici della Questura, ai sensi della vigente normativa.
2. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in sezioni. La Tabella 2, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo Ufficio di Gabinetto e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpore due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 2.
 3. Fuori dai casi di cui al comma 4, all'Ufficio di Gabinetto di ciascuna Questura è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 2 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 208 del 2001, riveste le qualifiche di Primo dirigente, di Vice questore ovvero di Vice questore aggiunto.
 4. All'Ufficio di Gabinetto di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Primo Dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 9

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio Polizia Anticrimine)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio Polizia Anticrimine provvede a:
 - a) assicurare l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali nell'ambito della provincia, e curare l'elaborazione delle proposte, sulla base delle quali il Questore stabilisce le linee di intervento per la prevenzione e il contrasto dei reati. A tal fine, la Squadra mobile, la DIGOS e le altre strutture investigative ed operative della Polizia di Stato presenti nella provincia, gli uffici deputati al controllo del territorio e gli Uffici periferici delle Specialità, comunicano all'Ufficio Polizia Anticrimine le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle predette attività, secondo modalità tali da assicurare il rispetto dell'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Per le medesime finalità, l'Ufficio Polizia Anticrimine provvede all'analisi delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- informazioni relative alle attività operative svolte dalle altre Forze di polizia, utili o comunque rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni demandate al Questore in materia di misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- b) svolgere le attività istruttorie e preparatorie, anche con riguardo alle segnalazioni formulate dai comandi e reparti delle altre Forze di polizia, ai fini della predisposizione dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione di competenza del Questore; curare le attività istruttorie e di indagine finalizzate all'esercizio del potere di proposta da parte del Questore per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, assicurando, ai predetti fini, anche l'espletamento di funzioni di impulso, coordinamento e supporto verso tutti gli uffici della Polizia di Stato, presenti nel territorio della provincia; assicurare, altresì, l'esatta esecuzione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
 - c) per le finalità di cui ai punti precedenti, curare l'inserimento nelle banche dati delle sentenze irrevocabili di condanna a pene detentive e dei provvedimenti restrittivi o ablativi dell'autorità giudiziaria, trasmessi al Questore ai sensi dell'articolo 160 del T.U.L.P.S., nonché dei dati e delle informazioni rilevanti per la prevenzione dei reati;
 - d) assicurare i flussi informativi in favore dell'Autorità Giudiziaria relativamente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali, detentive e non detentive, monitorando l'attività degli uffici cui sono affidati gli adempimenti esecutivi relativi alle predette misure;
 - e) assicurare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo i contributi informativi richiesti ai fini del rilascio della documentazione antimafia e dell'esercizio delle altre attribuzioni del Prefetto in materia di prevenzione amministrativa antimafia, nonché gli apporti informativi e di analisi relativi a specifici fenomeni socio-criminali di interesse per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica o comunque per l'esercizio delle attribuzioni del Prefetto – Autorità provinciale di pubblica sicurezza;
 - f) raccogliere le informazioni e curare i rapporti con gli enti e le istituzioni competenti in materia di violenza di genere, minori e altri soggetti vulnerabili o in situazione di fragilità;
 - g) sviluppare rapporti di collaborazione con gli istituti scolastici e con le università, per la necessaria diffusione di un'ampia e condivisa cultura della legalità;
 - h) curare l'istruttoria relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di pace, delegandola eventualmente ai Distretti o ai Commissariati, quando consentito dall'Autorità Giudiziaria;
 - i) mantenere i rapporti con il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento, assicurando ad esso il necessario apporto informativo;
 - l) curare il contenzioso nelle materie di specifica competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. L'Ufficio Polizia Anticrimine è articolato in sezioni. La Tabella 3, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio Polizia Anticrimine e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpore due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 3.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'Ufficio Polizia Anticrimine di ciascuna Questura è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 3 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 208 del 2001, riveste le qualifiche di Primo dirigente, di Vice questore ovvero di Vice questore aggiunto.
4. All'Ufficio Polizia Anticrimine di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022.

Art. 10

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza assicura il supporto al Questore, nella sua veste di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, nell'espletamento dei compiti di prevenzione amministrativa, finalizzati a garantire l'ordine pubblico, i diritti e la sicurezza fisica delle persone contro azioni o comportamenti illeciti o che comunque non siano conformi agli obblighi stabiliti dalle vigenti normative. A tal fine, l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza provvede a:
 - a) curare le attività istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzatori o comunque abilitativi, previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza, di competenza del Questore;
 - b) assicurare, secondo le modalità stabilite dalle vigenti direttive, il necessario supporto informativo alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza, previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza;
 - c) espletare controlli sulle attività il cui esercizio è stato assentito previo rilascio dei provvedimenti autorizzatori o comunque abilitativi, previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza, da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nonché da parte di altre Amministrazioni competenti alla concessione dei medesimi provvedimenti, sviluppando, sulla base degli esiti dei controlli effettuati, le conseguenti iniziative di carattere preventivo o repressivo;
 - d) espletare controlli sulle attività il cui esercizio avviene in conseguenza della formazione del silenzio significativo o di altri regimi amministrativi previsti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- dalla legislazione di pubblica sicurezza e rientranti nell'ambito delle competenze delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza;
- e) svolgere le attività istruttorie, informative e preparatorie, finalizzate all'adozione dei provvedimenti di divieto e sospensione o comunque a carattere inibitorio, demandati al Questore dalla legislazione di pubblica sicurezza;
 - f) assicurare il supporto informativo alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di divieto e sospensione o comunque a carattere inibitorio di competenza;
 - g) svolgere i compiti di polizia giudiziaria conseguenti alle attività di controllo effettuate, nonché le eventuali attività delegate dall'Autorità Giudiziaria, nelle materie di propria competenza;
 - h) curare il contenzioso nelle materie di specifica competenza;
 - i) svolgere le attività istruttorie, informative, di controllo e preparatorie finalizzate a consentire al Questore l'esercizio delle attività ad esso delegate dal Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale in materia di passaporti;
 - l) curare, anche sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici del Dipartimento, elaborazioni statistiche relative alle attività dispiegate nell'ambito di competenza e ai risultati raggiunti;
 - m) mantenere rapporti con le articolazioni del Dipartimento, titolari di funzioni, anche di indirizzo, nelle materie di polizia amministrativa e di sicurezza, assicurando lo svolgimento delle attività informative e di verifica necessarie ai fini dell'adozione dei provvedimenti affidati alla competenza delle predette articolazioni dipartimentali.
2. L'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza è articolato in sezioni. La Tabella 4, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpere due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di ciascuna Questura è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 4 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 208 del 2001, riveste le qualifiche di Primo dirigente, di Vice questore ovvero di Vice questore aggiunto.
5. All'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022.

Art. 11




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Compiti e organizzazione della Squadra mobile)

1. Nelle Questure sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, la Squadra mobile costituisce servizio di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989 e provvede a:
 - a) curare, in ambito provinciale, le attività di contrasto dei reati in materia di criminalità comune ed organizzata, nonché le attività investigative e di polizia giudiziaria, sia di iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria, fatte salve le competenze attribuite alle S.I.S.C.O., di cui all'articolo 27;
 - b) assicurare il raccordo operativo delle attività investigative svolte dai Distretti e dai Commissariati distaccati e sezionali, nonché dagli Uffici periferici delle Specialità presenti nella provincia, ricevendo a tal fine, dai predetti Uffici, tempestiva informazione in merito alle indagini in corso;
 - c) assicurare all'Ufficio Polizia Anticrimine il supporto informativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), secondo modalità comunque tali da garantire il rispetto dei vincoli di segretezza di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.
2. La Squadra mobile è articolata in sezioni. La Tabella 5, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola la Squadra mobile e i relativi livelli di preposizione. La predetta Tabella 5 individua anche le Questure di sedi di particolare rilevanza nell'ambito delle cui Squadre Mobili è istituita una sezione "Anticorruzione". Nelle Squadre Mobili in cui non è istituita la sezione "Anticorruzione", il dirigente, tenuto conto delle risorse disponibili, individua nell'ambito della sezione "Reati contro il patrimonio. Unità anticorruzione" idonee aliquote di personale per lo svolgimento delle attività preventive e di polizia giudiziaria volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata e comune nella Pubblica Amministrazione, anche per i profili internazionali.
3. Alla Squadra mobile di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 5, che non può, comunque, essere superiore a quella di Primo dirigente o inferiore a quella di Vice questore aggiunto.
4. La predetta Tabella 5 determina, altresì, il livello di preposizione alle Squadre Mobili delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui la Squadra mobile è diretta da un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e i casi in cui la Squadra mobile è diretta da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato ad un Primo dirigente, a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, alla Squadra mobile



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

è preposto, in via prioritaria, un Funzionario della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, alla Squadra mobile può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 12

(Compiti e organizzazione della DIGOS)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, la DIGOS cura, in ambito provinciale, le attività preventive, investigative, di monitoraggio, anche attraverso la rete internet, e di analisi in materia di estremismo, eversione dell'ordine democratico e terrorismo, nonché sui fenomeni sociali, occupazionali, economici, sportivi o di altra natura, rilevanti per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
2. Nelle Questure dei capoluoghi di provincia, in cui ha sede la Corte d'Appello, le sezioni antiterrorismo istituite presso le rispettive DIGOS assicurano il coordinamento delle attività svolte, in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, dalle DIGOS delle altre Questure, site nel territorio del distretto della medesima Corte d'Appello.
3. Ai fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989, le DIGOS costituiscono servizi di polizia giudiziaria, per quanto concerne le attività di competenza finalizzate alla repressione dei reati. In ogni caso, si considerano servizi di polizia giudiziaria ai sensi del predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989, anche le "Sezioni antiterrorismo" delle DIGOS delle Questure delle province sedi di Corte d'Appello.
4. La DIGOS è articolata in sezioni. La Tabella 6, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola la DIGOS e i relativi livelli di preposizione.
5. Alla DIGOS di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 6, che non può, comunque, essere superiore a quella di Primo dirigente o inferiore a quella di Vice questore aggiunto.
6. La predetta Tabella 6 determina, altresì, il livello di preposizione alle DIGOS delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui la DIGOS è diretta da un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e i casi in cui la DIGOS è diretta da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato ad un Primo dirigente, a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, alla DIGOS è preposto, in via prioritaria, un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Funzionario della qualifica di Commissario Capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, alla DIGOS può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art 13

(Compiti e organizzazione dell'U.P.G.S.P.)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'U.P.G.S.P. attua le linee di intervento stabilite dal Questore in ambito provinciale in materia di prevenzione generale, controllo del territorio e soccorso pubblico. A tal fine, l'U.P.G.S.P. provvede a:
 - a) assicurare l'organizzazione e il funzionamento del dipendente Centro Operativo Telecomunicazioni;
 - b) garantire il coordinamento dei servizi di pronto intervento, di soccorso pubblico e di controllo del territorio, delle specifiche attività di polizia che interessano il territorio di competenza, nonché dei servizi di ordine pubblico, secondo le direttive del Capo di Gabinetto, avvalendosi a tal fine del predetto Centro Operativo Telecomunicazioni;
 - c) coordinare e indirizzare l'attività del personale dei Distretti e dei Commissariati distaccati e sezionali impiegato nel controllo del territorio;
 - d) assicurare lo scambio informativo con le sale operative di altri uffici della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e con le omologhe strutture attivate da altre Amministrazioni o Enti pubblici, nonché con quelle di soggetti privati, nell'ambito dell'esercizio delle attività di propria pertinenza;
 - e) assicurare la ricezione e la gestione delle denunce di reato;
 - f) gestire e coordinare gli interventi delle U.O.P.I. e delle altre unità specialistiche, ove presenti, nonché delle aliquote di personale dei Reparti Prevenzione Crimine messe eventualmente a disposizione;
 - g) assicurare lo svolgimento delle attività investigative a iniziativa della polizia giudiziaria di carattere indifferibile e urgente, connesse agli interventi effettuati dal personale dipendente;
 - h) assicurare la tenuta e la gestione del registro relativo alle camere di sicurezza.
2. L'U.P.G.S.P. è articolato in sezioni. La Tabella 7, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo U.P.G.S.P. e i relativi livelli di preposizione.
3. All'U.P.G.S.P. di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. La predetta Tabella 7 determina, altresì, il livello di preposizione agli U.P.G.S.P. delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui l'U.P.G.S.P. è diretto da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato ad un Primo dirigente, a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, all'U.P.G.S.P. è preposto, in via prioritaria, un funzionario della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, all'U.P.G.S.P. può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 14

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio Immigrazione)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio Immigrazione provvede a:
- assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio, al rinnovo, al rigetto e alla revoca dei permessi e degli altri titoli di soggiorno in favore dei cittadini stranieri, gestendo anche il relativo contenzioso;
 - assicurare, nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati dallo Sportello unico per l'immigrazione, istituito presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, lo svolgimento delle attività necessarie al rilascio ai cittadini stranieri dei nulla osta per lavoro subordinato o autonomo e stagionale, nonché dei nulla osta per le verifiche dei requisiti soggettivi relativi alle istanze di ricongiungimento familiare;
 - esprimere il parere di competenza richiesto dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in ordine al reingresso dello straniero sul territorio nazionale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;
 - assicurare alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo e ai competenti Organi del Ministero dell'interno, i necessari contributi informativi finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e di continuità del soggiorno, previsti, dalle vigenti normative, per l'adozione del provvedimento finale nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti alla concessione della cittadinanza italiana in favore di cittadini stranieri, dei cittadini dei Paesi terzi parenti di cittadini dell'Unione Europea, nonché dei cittadini dell'Unione Europea;
 - curare la ricezione delle istanze e gli ulteriori adempimenti, demandati dalla legge al Questore o alle Questure, nell'ambito dei procedimenti amministrativi



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- finalizzati alla concessione del riconoscimento della protezione internazionale e dello *status* di apolide;
- f) assicurare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo i necessari contributi informativi finalizzati all'adozione dei provvedimenti di espulsione, allontanamento, respingimento e rimpatrio dei cittadini stranieri e dell'Unione Europea;
 - g) curare i contatti con le rappresentanze diplomatiche e consolari estere per le richieste di identificazione dei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale ed il rilascio dei lasciapassare, nonché gli accertamenti della nazionalità e l'identificazione dei detenuti internati in istituti di pena o in fase di dimissione dagli stessi;
 - h) promuovere e coordinare i rapporti con le Amministrazioni e gli enti pubblici, titolari di principi di competenza in materia di fenomeni migratori, nonché con le associazioni e gli altri soggetti che si occupano del fenomeno migratorio;
 - i) gestire i servizi di traduzione e interpretariato, nelle materie di specifica competenza.
2. L'Ufficio Immigrazione è articolato in sezioni. La Tabella 8, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio Immigrazione e i relativi livelli di preposizione.
 3. All'Ufficio Immigrazione di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 8.
 4. La predetta Tabella 8 determina, altresì, il livello di preposizione agli Uffici Immigrazione delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui l'Ufficio Immigrazione è diretto da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, all'Ufficio Immigrazione è preposto, in via prioritaria, un Funzionario della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, all'Ufficio Immigrazione può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 15

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto)

1. Nelle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, di cui all'articolo 6, l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto provvede a:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) assicurare lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione del personale, con particolare riferimento a procedure concorsuali, stato giuridico e stato matricolare, procedimenti disciplinari e procedimenti penali a carico del personale, mobilità, missioni, impiego del personale, scrutini e progressione di carriera, ricompense, assistenza e benessere del personale, riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni, contenzioso nelle materie di competenza, rilascio delle tessere personali di riconoscimento, addestramento ed aggiornamento professionale;
 - b) curare le attività di supporto tecnico-logistico, per ciò che attiene: al settore infrastrutture, con riguardo alla gestione e al funzionamento delle infrastrutture, agli adempimenti tecnici per la verifica, il controllo e il coordinamento delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei lavori, alla gestione delle richieste di intervento sugli immobili in uso, svolgendo anche le funzioni di referente per le infrastrutture; al settore impianti tecnici (IT), telecomunicazioni ed informatica (TLC), relativamente alla gestione ed all'assistenza tecnica delle reti locali e dei sistemi informatici, alla manutenzione di primo livello, a laboratori e magazzini, al coordinamento con la sezione preposta alla gestione delle informazioni automatizzate, svolgendo anche le funzioni di referente IT e TLC; al settore motorizzazione per la manutenzione di veicoli, impianti e attrezzature in dotazione, alla gestione del magazzino e delle officine, all'infortunistica e al contenzioso nella materia di competenza, all'addestramento per il conseguimento della patente di guida ministeriale, svolgendo anche funzioni di referente per la motorizzazione; al settore V.E.C.A., per quanto concerne la tenuta del magazzino e la gestione dei beni, alla gestione delle richieste di casermaggio, alla vestizione ed all'equipaggiamento del personale, alle verifiche ed all'aggiornamento del libretto personale, all'armeria di reparto, alla verifica e alla manutenzione dell'armamento individuale, svolgendo anche le funzioni di referente per il V.E.C.A.;
 - c) curare la gestione delle informazioni automatizzate e dell'archivio, svolgendo funzioni di referente per il S.I.I.; effettuare il controllo di qualità degli inserimenti nelle banche dati del S.I.I.; assicurare la custodia, la tenuta e la conservazione degli atti d'archivio e degli schedari; effettuare lo scarto degli atti d'archivio, secondo le vigenti disposizioni; curare le attività finalizzate alla progressiva dematerializzazione degli archivi cartacei, la conservazione digitale e la gestione del protocollo informatico del flusso documentale;
 - d) fornire attività di supporto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. L'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto è articolato in sezioni. La Tabella 9, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto e i relativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpare due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 9.
3. All'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto sono preposti Funzionari con qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Presso le sedi in cui l'incarico non è riservato ad una delle predette qualifiche dirigenziali, ai citati uffici sono preposti, in via prioritaria, Funzionari della qualifica di Commissario capo, ovvero, ove ciò non sia possibile, della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 16

*(Compiti e organizzazione degli Uffici
per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto
istituiti nell'ambito delle Questure di sedi di particolare rilevanza)*

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza di cui all'articolo 7, in ragione della complessità organizzativa e dei livelli delle rispettive dotazioni organiche, sono istituiti:
 - a) l'Ufficio per la gestione delle risorse umane, che provvede allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
 - b) l'Ufficio Tecnico-Logistico provinciale, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e d);
 - c) l'Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
2. Gli Uffici di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono articolati in sezioni. La Tabella 10, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articolano i predetti Uffici e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpare due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 10.
3. All'Ufficio per la gestione delle risorse umane sono preposti Funzionari con qualifica di Primo dirigente, di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. All'Ufficio Tecnico-Logistico provinciale sono preposti Funzionari della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 10, che non può, comunque, essere superiore a quella di Primo dirigente tecnico o inferiore a quella di Direttore tecnico capo.
5. All'Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sia possibile, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 17

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio amministrativo-contabile)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio amministrativo-contabile assicura le attività nel settore amministrativo-contabile, per ciò che attiene al servizio di cassa per l'effettuazione delle riscossioni e dei pagamenti, alla tenuta delle scritture contabili, alla gestione del "Fondo di scorta" per la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente, agli adempimenti connessi alla liquidazione del trattamento fisso ed accessorio, alle attività propedeutiche alla definizione dei trattamenti pensionistici e previdenziali di competenza dell'Ente previdenziale.
2. L'Ufficio amministrativo-contabile è articolato in sezioni. La Tabella 11, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo Ufficio amministrativo-contabile.
3. All'Ufficio amministrativo-contabile è preposto personale contrattualizzato Dirigente di II fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno, nei limiti di quanto previsto dal decreto di individuazione dei posti di funzione, ovvero Funzionari non dirigenti dell'Area III della predetta Amministrazione civile dell'interno. I livelli di preposizione al predetto Ufficio amministrativo-contabile, nell'ambito di ciascuna Questura, sono stabiliti con separato provvedimento. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpere due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 11.

Art. 18

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio sanitario provinciale)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio sanitario provinciale svolge attività di assistenza sanitaria, di ascolto e consulenza psicologica nei confronti del personale della Polizia di Stato, attività medico-legale, di medicina del lavoro, di medicina preventiva e di promozione della salute nei luoghi di lavoro, nonché attività didattica e formativa in ambito sanitario.
2. Per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, l'Ufficio sanitario provinciale assicura, inoltre, nel rispetto delle direttive impartite dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento, nonché delle linee di azione fissate dall'Ufficio di Coordinamento Sanitario competente per territorio, il coordinamento funzionale delle altre strutture sanitarie della Polizia di Stato presenti nella provincia, ad eccezione dei Centri Sanitari Polifunzionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Le eventuali segnalazioni delle strutture sanitarie di cui al comma 2, inerenti a situazioni di particolare rilevanza per la tutela della salute, sono inviate all'Ufficio sanitario provinciale e all'Ufficio di Coordinamento Sanitario, ai fini dell'adozione dei primi interventi ritenuti necessari.
4. All'Ufficio sanitario provinciale delle Questure di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia è preposto un Primo dirigente medico della carriera dei Medici della Polizia di Stato. Agli Uffici sanitari provinciali delle predette Questure sono assegnati Funzionari del ruolo degli psicologi della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo, con funzioni di coordinatori di attività complesse, nonché di Commissario capo tecnico.
5. In considerazione del livello di preposizione e delle dotazioni organiche assegnate, l'Ufficio sanitario provinciale delle Questure di cui al comma 4 è articolato in sezioni. La Tabella 12, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio sanitario provinciale delle citate Questure.
6. Fuori dai casi di cui al comma 4, all'Ufficio sanitario provinciale delle Questure di sedi di particolare rilevanza e delle Questure di sedi diverse da quelle di particolare rilevanza è preposto un Medico superiore o un Medico capo della carriera dei Medici della Polizia di Stato, come riportato dalla predetta Tabella 12.
7. Agli Uffici sanitari provinciali delle Questure possono essere assegnati Medici superiori o Medici capo della carriera dei Medici della Polizia di Stato per lo svolgimento delle funzioni di coordinatori di attività sanitaria complessa. Ai predetti Uffici sanitari provinciali possono essere, altresì, assegnati Medici principali della carriera dei Medici della Polizia di Stato.
8. Per lo svolgimento delle attività di cura della salute degli animali presenti all'interno delle Squadre cinofili e delle Squadre a cavallo degli uffici e reparti della Polizia di Stato che operano nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, nonché per il concorso nelle attività di controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'Amministrazione, sono assegnati:
 - a) a ciascuno degli Uffici Sanitari Provinciali delle Questure di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, un Medico veterinario superiore o un Medico veterinario capo della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato, con funzioni di coordinatori di attività medico veterinarie complesse;
 - b) a ciascuno degli Uffici Sanitari Provinciali delle Questure di Catania, Genova, Roma e Venezia, un Medico veterinario principale della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato.

Art. 19

(Disposizioni comuni)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Questure di Latina e di Napoli forniscono il supporto logistico ai Centri Nazionali Fiamme Oro e provvedono alla gestione amministrativo-contabile in favore del personale ivi in servizio.

Art. 20

(Dotazioni organiche delle Questure)

1. La Tabella 13, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuna delle Questure di sedi di particolare rilevanza.
2. La Tabella 14, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuna delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza. Per le Questure di Aosta, Asti, Biella, Campobasso, Fermo, Mantova, Pordenone, Sondrio e Vercelli, alle quali è assegnata una dotazione organica di centosettantuno unità, la predetta Tabella 14 stabilisce, altresì, i livelli delle dotazioni organiche assegnate a ciascuno degli uffici di prima articolazione interna.

Capo III

Uffici di pubblica sicurezza dipendenti dalla Questura

Art. 21

(Funzioni dei Distretti)

1. Nei comuni capoluogo indicati nella Tabella 13, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono istituiti Distretti che operano nell'ambito territoriale di competenza dei Municipi o di altre analoghe forme di decentramento comunale, delle città interessate, aventi la corrispondente numerazione dei Municipi o delle predette forme di decentramento comunale, ferme restando le competenze assegnate ai Commissariati sezionali già esistenti nel predetto ambito territoriale, parimenti indicati nella predetta Tabella 13.
2. I Distretti di cui al comma 1, oltre all'espletamento dei compiti dei Commissariati sezionali, assicurano l'attuazione delle direttive del Questore in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, mediante:
 - a) lo sviluppo di un costante flusso informativo con l'Ufficio di Gabinetto e la DIGOS della Questura da cui dipendono per la pianificazione e la programmazione dei servizi per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) l'interazione con l'U.P.G.S.P. per le attività di prevenzione generale, nonché per la pianificazione di servizi straordinari di controllo del territorio e per quelli "ad alto impatto";
 - c) il raccordo con la Squadra mobile per lo sviluppo di progetti di carattere informativo e investigativo;
 - d) la diretta interlocuzione con il Municipio o con altra forma di decentramento comunale allo scopo di definire eventuali piani condivisi di intervento e contesti di collaborazione nell'ottica della sicurezza integrata, nel quadro delle rispettive competenze e attribuzioni;
 - e) la partecipazione ai lavori in apposite sedi di consultazione con i rappresentanti del Municipio o delle altre forme di decentramento comunale, per l'analisi, la valutazione e il confronto, anche con altri soggetti pubblici e privati, in materia di sicurezza urbana o su materie comunque rilevanti per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, relativamente all'ambito territoriale di competenza, anche in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3. I Distretti assicurano, altresì, il raccordo e il coordinamento informativo con i Commissariati sezionali che insistono nell'ambito territoriale di competenza, per la definizione di un completo quadro di analisi delle tematiche e delle criticità riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per tutti gli aspetti di cui al comma 2, nonché l'eventuale supporto alle attività dei medesimi Commissariati.
 4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, i Distretti ricevono le necessarie informazioni dai Commissariati sezionali istituiti nell'ambito territoriale di competenza su quanto abbia comunque attinenza con l'ordine pubblico e con la sicurezza pubblica, fermi restando gli obblighi informativi dei predetti Commissariati sezionali nei confronti degli uffici di prima articolazione interna delle Questure competenti per materia.

Art. 22

(Ordinamento dei Distretti e dotazioni organiche)

1. I Distretti assumono la struttura organizzativa prevista dall'articolo 25.
2. Ai Distretti sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Distretto è stabilita dalla Tabella 13, di cui all'articolo 20, comma 1.

Art. 23

(Funzioni dei Commissariati distaccati)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. I Commissariati distaccati sono istituiti alle dipendenze delle Questure nei comuni diversi da quello capoluogo di provincia, individuati nelle citate Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, per assicurare al dirigente il supporto per l'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
2. I Commissariati distaccati svolgono, altresì, i compiti delegati, in via permanente o di volta in volta, dal Questore.

Art. 24

(Funzioni dei Commissariati sezionali)

1. I Commissariati sezionali sono istituiti alle dipendenze delle Questure indicate nelle predette Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, per l'espletamento dei servizi di controllo del territorio, nonché per gli altri compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche delegati dal Questore.

Art. 25

(Ordinamento dei Commissariati distaccati e sezionali)

1. I Commissariati distaccati e sezionali sono ordinati nelle seguenti sezioni:
 - a) Sezione affari generali e ordine pubblico;
 - b) Sezione attività gestionali;
 - c) Sezione operativa.
2. La Sezione affari generali e ordine pubblico è articolata nelle seguenti unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che assicura il disbrigo degli affari generali;
 - b) Unità organizzativa II, che cura, nei limiti delle competenze del Commissariato distaccato o sezionale, l'organizzazione e la gestione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
 - c) Unità organizzativa III, che assicura la ricezione e lo smistamento della corrispondenza;
 - d) Unità organizzativa IV, che assicura il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.).
3. La Sezione attività gestionali è articolata nelle seguenti unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che provvede a trattare gli affari del personale e cura la predisposizione della programmazione settimanale dei servizi e dell'ordine giornaliero di servizio;
 - b) Unità organizzativa II, che assicura i servizi del corpo di guardia e del centralino;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) Unità organizzativa III, che provvede alla gestione delle risorse strumentali, di mezzi e dell'armeria e assicura il supporto tecnico-logistico;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. La Sezione operativa è articolata nelle seguenti squadre, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Squadra Informativa, che cura, nell'ambito dei compiti demandati o delegati al Commissariato, le attività informative in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
 - b) Squadra Prevenzione e Controllo del Territorio che cura, nell'ambito territoriale di competenza del Commissariato, l'attività operativa di prevenzione e controllo del territorio, nonché la ricezione delle denunce;
 - c) Squadra Anticrimine, che cura, nell'ambito dei compiti demandati o delegati al Commissariato, le attività di contrasto alla criminalità e quelle in materia di misure di prevenzione, misure di sicurezza e misure alternative alla detenzione;
 - d) Squadra Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che provvede, nell'ambito dei compiti demandati o delegati al Commissariato, allo svolgimento delle attività, istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di pubblica sicurezza, nonché alle verifiche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività umane ed economiche sottoposte a forme di silenzio significativo o ad altri regimi amministrativi; cura, inoltre, gli adempimenti finalizzati al rilascio dei titoli di soggiorno e, sulla base delle deleghe conferite dal Questore, provvede al rilascio dei passaporti e alle connesse attività preparatorie ed istruttorie. Nei Commissariati distaccati, la Squadra Polizia Amministrativa e di Sicurezza provvede, altresì, allo svolgimento delle attività, istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza e allo svolgimento dei relativi controlli previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza.
5. Il Questore, per motivate esigenze organizzative, può disporre con propria ordinanza che in Commissariati sezionali puntualmente indicati, diversi da quelli di particolare rilevanza, la Squadra Polizia Amministrativa e di Sicurezza sia soppressa e che le relative funzioni siano assolve dalla Questura, dai Distretti, ove istituiti, ovvero da altri Commissariati sezionali. Con provvedimento della medesima natura, il Questore può, altresì, disporre che la Questura, i Distretti e i Commissariati sezionali assolvano i compiti di ricezione delle denunce in luogo di altri Commissariati sezionali, diversi da quelli di particolare rilevanza, specificatamente indicati nel provvedimento stesso.
6. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 23 e 24, le Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, determinano la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuno dei Commissariati distaccati e sezionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Le predette Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, stabiliscono anche i casi in cui i Commissariati distaccati e sezionali, essendo di particolare rilevanza, sono diretti da un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e quelli in cui i Commissariati distaccati ed i Commissariati sezionali, essendo di significativa rilevanza, sono invece diretti da Vice questori o Vice questori aggiunti della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Nelle medesime Tabelle 13 e 14 sono individuati, altresì, i casi in cui ai Commissariati distaccati sono preposti Funzionari della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché quelli in cui ai Commissariati sezionali sono preposti, in via prioritaria, Funzionari della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non sia possibile, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della medesima carriera.

Art. 26 *(Posti di polizia)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3, del D.P.R. n. 208 del 2001, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 del medesimo D.P.R. e delle direttive del Ministro dell'interno in materia di razionalizzazione dei presidi delle Forze di polizia, i Posti di polizia sono istituiti alle dipendenze delle Questure, dei Distretti o dei Commissariati sezionali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nell'ambito del comune capoluogo della provincia o della città metropolitana in cui ciascuna Questura ha sede, per lo stabile svolgimento di compiti, anche di carattere temporaneo, connessi alle specifiche esigenze di controllo del territorio relative al contesto urbano o geografico in cui essi sono istituiti, nonché degli eventuali altri compiti istituzionali ad essi delegati, che, in considerazione della loro natura o del particolare rilievo, richiedono l'attivazione di un apposito presidio di polizia.
2. Ai Posti di polizia sono preposti in via prioritaria appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, Sovrintendenti capo del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DELLE S.I.S.C.O.**

Capo I **Organizzazione delle S.I.S.C.O.**

Art. 27



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Compiti e linee di dipendenza delle S.I.S.C.O.)

1. Le S.I.S.C.O. operano alle dipendenze del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento ed assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza individuato dal comma 3, le attività investigative finalizzate al contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Le S.I.S.C.O. costituiscono servizi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
2. Limitatamente ai delitti di cui al comma 1, le S.I.S.C.O. svolgono funzioni di raccordo delle attività di contrasto sviluppate dalle Squadre mobili delle Questure presenti nell'ambito territoriale di competenza.
3. Le S.I.S.C.O. sono istituite presso i seguenti capoluoghi di provincia o di regione, ove hanno sede i Distretti di Corte d'Appello, con competenza territoriale coincidente con quella delle Direzioni Distrettuali Antimafia istituite presso la medesima sede:
 - a) Ancona;
 - b) Bari;
 - c) Bologna;
 - d) Brescia;
 - e) Cagliari;
 - f) Caltanissetta;
 - g) Campobasso;
 - h) Catania;
 - i) Catanzaro;
 - l) Firenze;
 - m) Genova;
 - n) L'Aquila;
 - o) Lecce;
 - p) Messina;
 - q) Milano;
 - r) Napoli;
 - s) Palermo;
 - t) Perugia;
 - u) Potenza;
 - v) Reggio Calabria;
 - z) Roma;
 - aa) Salerno;
 - bb) Torino;
 - cc) Trento;
 - dd) Trieste;
 - ee) Venezia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 28

(Organizzazione delle S.I.S.C.O.)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, le S.I.S.C.O. sono ordinate in un'area affari generali e in due o più aree investigative, istituite con provvedimento del Dirigente, sulla base dei fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito territoriale di competenza individuato dall'art. 27, comma 3, nonché dei conseguenti livelli delle dotazioni organiche assegnate.
2. L'Area affari generali provvede alla gestione amministrativa, agli affari del personale, anche per quanto concerne i profili disciplinari, all'addestramento e all'aggiornamento professionale, alle relazioni sindacali, alle relazioni con l'archivio generale e con la segreteria di sicurezza della Questura di riferimento, nonché agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo diretto supporto al Dirigente della S.I.S.C.O.
3. Le Aree investigative costituiscono le unità operative di base per lo svolgimento delle attività investigative nelle materie di competenza.
4. In considerazione delle specifiche esigenze operative e funzionali, presso le S.I.S.C.O. di Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino sono istituite almeno quattro Aree investigative.
5. Le attività relative alla tenuta degli atti matricolari e al V.E.C.A., nonché la gestione amministrativo-contabile del personale in servizio presso le S.I.S.C.O., continuano ad essere assicurate dalle Questure competenti per territorio.
6. Alle S.I.S.C.O. sono preposti:
 - a) presso le sedi di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e Venezia, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di Ancona, Campobasso, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trieste, in via prioritaria Funzionari della qualifica di Commissario capo, ovvero, ove ciò non sia possibile, Funzionari della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Alle S.I.S.C.O. di Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma, in considerazione delle specifiche esigenze operative e funzionali, è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, per il necessario supporto nelle indagini di maggiore complessità.

Art. 29



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Dotazione organica delle S.I.S.C.O.)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata a ciascuna delle S.I.S.C.O. è stabilita dalla Tabella 15, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, le S.I.S.C.O. si avvalgono delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi, nonché delle infrastrutture logistiche già assegnate ed in uso alle Sezioni Criminalità Organizzata delle Squadre mobili ove le medesime hanno sede, individuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI ISPETTORATI E DEGLI ALTRI UFFICI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA

Capo I

Ispettorati e altri Uffici speciali di pubblica sicurezza

Art. 30

(Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica)

1. L'organizzazione e la dotazione organica dell'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica sono determinate con separato provvedimento, adottato nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39.

Art. 31

(Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano")

1. L'organizzazione e la dotazione organica dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano" sono determinate con separato provvedimento, adottato in ragione delle speciali previsioni del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto a Roma l'11 febbraio 1929 e ratificato con legge 27 maggio 1929, n. 810.

Art. 32

*(Ispettorati di pubblica sicurezza
"Senato della Repubblica", "Camera dei Deputati", "Palazzo Chigi")*

1. L'organizzazione e la dotazione organica degli Ispettorati di pubblica sicurezza "Senato della Repubblica", "Camera dei Deputati" e "Palazzo Chigi" sono stabilite



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

con uno o più separati decreti, in considerazione del fatto che i medesimi Ispettorati sono istituiti presso Organi costituzionali o, comunque, di rilevanza costituzionale.

Art. 33

(Criteri ordinativi dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", degli Uffici distaccati del predetto Ispettorato e dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)

1. Il presente decreto stabilisce l'assetto ordinativo e le dotazioni organiche di personale assegnate all'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", agli Uffici distaccati del predetto Ispettorato e all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, tenuto conto delle specifiche esigenze di funzionalità operativa e di impiego.

Art. 34

(Compiti dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale" e degli Uffici distaccati)

1. L'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 208 del 2001, è istituito, con sede a Roma, alle dipendenze del Dipartimento per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno e, in particolare, per la tutela e la protezione del Ministro dell'interno e dei Sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale e delle altre sedi del Ministero dell'interno, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
2. Alle dipendenze dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale" sono istituiti, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 208 del 2001, con sede a Roma, tre Uffici distaccati per l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di sicurezza delle sedi, rispettivamente, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, nei casi previsti, per i servizi di tutela e protezione delle personalità che operano presso i predetti Ministeri.

Art. 35

(Ordinamento dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale")

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 33, l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", è ordinato in:
 - a) Settore I – "Affari generali, personale, tecnico-logistico";
 - b) Settore II – "Tutela e protezione";
 - c) Settore III – "Sicurezza e vigilanza".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il Settore I – “Affari generali, personale, tecnico-logistico” è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – “Affari generali”, che cura gli affari generali e le relazioni sindacali, gestisce la segreteria di sicurezza e l’archivio generale, anche in modalità informatizzata;
 - b) Sezione II – “Servizi”, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio e della programmazione settimanale dei servizi;
 - c) Sezione III – “Affari del personale”, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, nonché l’addestramento e l’aggiornamento professionale;
 - d) Sezione IV – “Informatica”, che provvede alla gestione dei sistemi informatici e cura la manutenzione degli apparati informatici;
 - e) Sezione V – “Automezzi”, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - f) Sezione VI – “Equipaggiamento”, che provvede alla gestione dei materiali di armamento ed equipaggiamento in dotazione individuale e di reparto;
 - g) Sezione VII – “Tecnico-logistico”, che provvede alle attività di supporto tecnico-logistico;
 - h) Sezione VIII – “Amministrativo-contabile”, che cura gli adempimenti in materia amministrativo-contabile;
 - i) Sezione IX – “Sicurezza sul lavoro”, che cura gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Settore II – “Tutela e protezione” è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che provvede all’organizzazione dei servizi di tutela e protezione individuale;
 - b) Sezione II, che gestisce la sala operativa;
 - c) Sezione III, che provvede all’attuazione dei servizi di tutela e protezione individuale.
4. Il Settore III – “Sicurezza e vigilanza” è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – “Polizia giudiziaria”, che cura le attività di polizia giudiziaria, d’iniziativa o delegata dall’Autorità giudiziaria, nonché le altre attività finalizzate a garantire la sicurezza all’interno del compendio Viminale e delle altre sedi del Ministero dell’interno;
 - b) Sezione II – “Compendio Viminale”, che assicura l’attuazione e il coordinamento operativo dei servizi di vigilanza e di sicurezza alle sedi del “Compendio Viminale”;
 - c) Sezione III – “Altre sedi del Ministero dell’interno”, che assicura l’attuazione e il coordinamento operativo dei servizi di vigilanza e di sicurezza alle sedi del Ministero dell’interno diverse dal Compendio Viminale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. All'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale" è preposto un Dirigente generale di pubblica sicurezza. Al predetto Ispettorato è, altresì, assegnato un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che svolge le funzioni di Vice dirigente ed è preposto al Settore I. Il predetto Primo dirigente assicura, altresì, il necessario raccordo delle attività svolte dai Settori in cui si articola l'Ispettorato e provvede alle attività ispettive e di controllo interno.
6. Ai Settori II e III sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Alle Sezioni in cui si articolano i Settori I, II e III sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Per motivate esigenze di carattere organizzativo, il Dirigente dell'Ispettorato può accorpere due o più delle Sezioni in cui si articolano i Settori I, II e III.

Art. 36

(Ordinamento degli Uffici distaccati dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale")

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 33, gli Uffici distaccati dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", di cui all'articolo 34, comma 2, sono ordinati in:
 - a) Sezione I, che cura gli affari generali e gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio anche in modalità informatizzata, la predisposizione degli ordini di servizio e della programmazione settimanale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, il supporto tecnico-logistico, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quelli amministrativo-contabili, l'attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o delegata dall'Autorità giudiziaria nello specifico ambito di competenza, nonché le altre attività finalizzate a garantire la sicurezza all'interno della sede del Ministero presso la quale ciascun Ufficio distaccato opera;
 - b) Sezione II, che cura il coordinamento e l'attuazione dei servizi di vigilanza e di sicurezza, nonché i servizi di tutela e protezione delle personalità.
2. A ciascuno degli Uffici distaccati di cui al citato articolo 34, comma 2, sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Alle Sezioni I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.